

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

" Fondazione Lanario "

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Fondazione Lanario", (AFL) di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Botticino (BS).

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e Scopo

Associazione Fondazione Lanario (da ora AFL) ha come obiettivo la tutela dei rapaci e in particolare del Falco Lanario italiano (Falco biarmicus feldeggii).

L'associazione si propone di:

- Incentivare lo studio storico della diffusione di questo falco nel continente europeo fino alla situazione attuale;
- Favorirne lo studio bio-etologico sul campo e/o in strutture controllate;
- Promuoverne la conoscenza per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica verso le sue esigenze al fine di garantirne la salvaguardia e la conservazione, con interventi educativi e didattici sia in ambiente scolastico che sociale;
- Proporre e gestire programmi di reintroduzione utilizzando tecniche ed esperienze mutate sia in ambito europeo che extraeuropeo;
- Collaborare e promuovere con gli organismi abilitati al recupero dei lanari training di preparazione, anche con l'uso di tecniche di falconeria.
- Approfondire e promuovere la conoscenza delle altre sottospecie di Lanario e degli altri falchi, allo scopo di realizzare indagini statistiche e comparazioni attendibili, evidenziando differenze e similitudini comportamentali e di adattamento.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse. Enti, associazioni ed altre personalità giuridiche possono partecipare all'associazione nella persona del loro legale rappresentante.

L'adesione all'associazione è subordinata alla condivisione delle finalità che la stessa si propone. Gli aderenti si impegnano ad approvarne e osservarne lo statuto, gli eventuali regolamenti ed il codice etico di indirizzo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alla domanda di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. Il giudizio di ammissione del CDA è insindacabile.

ARTICOLO 4. *Adesione.*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione viene formalizzata con il versamento della quota associativa (un tantum) e della quota di iscrizione annuale.

L'adesione all'Associazione comporta per l'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ed assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. *Perdita della qualità socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al consiglio direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che derivano dallo Statuto, dal Regolamento, dal codice etico di condotta dell'associazione e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il collegio dei probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Il mancato versamento della quota associativa o della quota di iscrizione annuale comporta la perdita della qualità di socio (vedasi art. 19 - contribuzioni)



TITOLO III ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio del Probiviri,
- il Collegio Sindacale.
- Il comitato etico e di indirizzo.

ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.
E' presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. Convocazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale e/o pubblicato sul sito web dell'associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel libro degli Aderenti, in via telematica agli indirizzi @mail eletti dagli stessi all'atto dell'iscrizione, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso dovrà contenere data, luogo e orario di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
- provvede alla elezione del Collegio del Probiviri (se presente in base al numero degli associati);
- Provvede alla elezione del Collegio Sindacale (se presente in base al numero degli associati);
- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del codice etico e di condotta e delle finalità della stessa;
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- Approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Associazione;
- Approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle sezioni;
- Delibera sull'eventuale destinazione di utili comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e del presente Statuto;
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 10. Validità dell'assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa,

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Enti, associazioni ed altre personalità giuridiche hanno diritto ad un solo voto, espresso dal rappresentante legale o suo delegato.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

MARCA DA UNICÃO
 61,46
 0001-00010 27/05/2013 11:21:46
 IDENTIFICATIVO: 01121440555242
 0 1 12 144055 524 2

MARCA DA UNICÃO
 61,46
 0001-00010 27/05/2013 11:21:46
 IDENTIFICATIVO: 01121440555242
 0 1 12 144055 524 2

27 MAR 2013

In caso di recesso, decesso o revoca di consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri ~~Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo~~, il funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica ^{due} ~~tre~~ anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idoneità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive e cura la custodia dei libri sociali presso i locali dell'Associazione o in via telematica.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 16. Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci tra alcuni di essi e l'Associazione.

~~I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.~~

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri Collegio stesso.

ARTICOLO 17. Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi. Il Collegio Sindacale alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

ARTICOLO 18. Comitato etico e di indirizzo

Il comitato etico e di indirizzo è organo consultivo dell'associazione. E' composto da un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci membri. Fanno parte del comitato, di diritto, i soci fondatori dell'associazione. Vi si accede per cooptazione da parte del comitato stesso, come normato da apposito regolamento. Esprime parere obbligatorio sulle questioni etiche e di indirizzo dell'associazione, a garanzia della tutela e della salvaguardia nel tempo delle finalità dell'associazione stessa. Collabora attivamente con il CDA per le questioni di sua competenza. Redige e propone l'aggiornamento del codice etico dell'associazione.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- A) quote e contributi degli associati;
- B) quote di iscrizione annuale e altri contributi degli associati;
- C) eredità, donazioni e legati;
- D) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi dei fini statutarî;
- E) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- F) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- G) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- H) Erogazioni liberali degli associati di terzi;
- I) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- J) Ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

~~Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario tenuto dal segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, degli aderenti.~~

ARTICOLO 20. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il mancato versamento della quota di iscrizione annuale entro la prima assemblea utile dell'anno comporta la perdita della qualità di socio. Il socio receduto per mancato versamento della quota di iscrizione annuale può presentare nuova domanda di iscrizione al CDA; in caso di giudizio favorevole alla riammissione non verrà richiesto al socio il versamento di una nuova quota associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile ed eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 21. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione dei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione di tutti coloro che abbiano motivo interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 22. Avanzi gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. Scioglimento

Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di enti contenuta nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Letto, confermato e sottoscritto
Lumezzane, 22-04-2013

- Gaeti Franco Presidente

- Gaeti Luca Vice Presidente

- Croce Rossella Segretaria



A
12 7 MAG. 2013
4190 3

